SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N-1396-A)

RELAZIONE DELLA 3° COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CESCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
col Ministro dell'Interno
col Ministro delle Finanze
col Ministro della Pubblica Istruzione
col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
col Ministro dell'Industria e del Commercio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1961

e col Ministro della Marina Mercantile

Comunicata alla Presidenza il 20 aprile 1961

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo « status » degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre 1954

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. — La Convenzione relativa allo status degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre 1954, e nel frattempo già ratificata ed entrata in vigore per Danimarca, Francia, Israele, Norvegia, Gran Bretagna e Inghilterra, tende sostanzialmente — attraverso disposizioni particolareggiate, che definiscono la condizione di apolide, e il diritto e i doveri delle persone in possesso di tale status — ad attribuire agli apolidi uno stato che si avvicini a quello degli stranieri in genere, evitando loro gli inconvenienti giuridici e amministrativi a cui attualmente vanno incontro, e che si riassumono nella mancanza del godimento dei

benefici concessi sotto condizione di reciprocità e, talvolita, dalla esclusione da impieghi, professioni e provvidenze assistenziali.

Come si accennava, le disposizioni della Convenzione sono più numerose e complesse; ma questo è, sostanzialmente, il principio informatore e l'obiettivo essenziale di essa.

Per tale ragione, e tenendo conto del fatto — ampiamente documentato nella relazione governativa — che il numero degli apolidi in Italia è assai limitato, la 3º Commissione raccomanda al Senato il voto favorevole al disegno di legge di ratifica.

Ceschi, relatore.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa allo status degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre 1954.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 39 della Convenzione stessa.